



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53/2 DEL 20.12.2006

Oggetto: Controversie individuali di lavoro – Nomina del rappresentante dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle procedure di conciliazione di competenza della Direzione Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, dopo aver richiamato la disciplina sulla competenza relativa alle liti contenuta nelle LL.RR. n. 1/77 e 31/98, riferisce che:

- ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 63 del medesimo decreto devono essere precedute dal tentativo di conciliazione davanti al collegio di cui all'art. 66;
- ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il collegio di conciliazione di cui al medesimo articolo è composto dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'Amministrazione;
- ai sensi del medesimo art. 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Amministrazione deve essere rappresentata davanti al collegio di conciliazione da un soggetto munito del potere di conciliare;
- è, pertanto, opportuno ed urgente procedere alla nomina del rappresentante permanente dell'Amministrazione regionale nelle controversie individuali di lavoro – attinenti a questioni riconducibili alle materie di pertinenza della Direzione Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e limitatamente alla fase del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 –



individuato nella persona del Direttore Generale pro tempore dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone alla Giunta regionale, previo parere favorevole del Presidente, di nominare il Direttore Generale pro tempore dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rappresentante permanente dell'Amministrazione regionale nelle controversie individuali di lavoro – limitatamente alle procedure di conciliazione di cui agli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di competenza della Direzione Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – conferendo al medesimo ampia facoltà prevista dalle predette norme, ed in particolare:

- 1) il potere di conciliare, transigere e rinunciare alla lite;
- 2) il potere di svolgere le funzioni proprie del soggetto munito del potere di conciliare davanti al collegio di conciliazione ai sensi dell'art. 66, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di designare a tal fine un sostituto, individuato tra i dipendenti della Direzione Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
- 3) il potere di rappresentare l'Amministrazione nell'ambito del collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di individuare tra i dipendenti della Direzione Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport "il rappresentante dell'Amministrazione" nell'ambito del medesimo collegio di conciliazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di nominare il Direttore Generale pro tempore dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rappresentante permanente dell'Amministrazione Regionale nelle controversie individuali di lavoro – limitatamente alle procedure di conciliazione di cui agli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di competenza della Direzione Generale



dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – conferendo al medesimo ampia facoltà prevista dalle predette norme, ed in particolare:

- 1) il potere di conciliare, transigere e rinunciare alla lite;
- 2) il potere di svolgere le funzioni proprie del soggetto munito del potere di conciliare davanti al collegio di conciliazione ai sensi dell'art. 66, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di designare a tal fine un sostituto, individuato tra i dipendenti della Direzione Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
- 3) il potere di rappresentare l'Amministrazione nell'ambito del collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di individuare tra i dipendenti della Direzione Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport "il rappresentante dell'Amministrazione" nell'ambito del medesimo collegio di conciliazione.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru